



In particolar modo, molte delle sostanze e delle materie, fino ad allora classificate “speciali”, diventano “pericolose” e tra queste vi è il Codice CER 160104 contrassegnato da un asterisco con il quale vengono identificati i veicoli fuori uso.

Inizialmente la riclassificazione e la conseguente “trascodifica” dei codici, non pochi dubbi e problemi ha suscitato, soprattutto in ordine a quest’ultima tipologia di rifiuti, i quali cambiando natura della pericolosità si vedevano di fatto, come del resto lo sono tutti i rifiuti pericolosi, sottoposti e disciplinati dalle Normative ADR per quanto concerne il loro trasporto.

Ciò poteva voler dire, in linea teorica, l’impossibilità per un privato, poter consegnare in proprio l’autovettura ad un centro di autodemolizione.



Auto “bonificate”

Questo ovviamente, avrebbe significato il doversi avvalere di specifici autotrasportatori provvisti delle necessarie autorizzazioni e relative strutture, con la conseguenza di una forte lievitazione dei prezzi che inevitabilmente sarebbero stati ricaricati sul consumatore finale.

Chiarito che i veicoli destinati alla rottamazione, sono assoggettati al regime dei rifiuti e quindi all’obbligo di tenuta del formulario e del registro di carico e scarico, solo dopo l’avvenuta rimozione delle targhe, indipendentemente dalla volontà di disfarsene del proprietario, si è evitato l’interpretazione della norma nel senso restrittivo, escludendo di fatto dalla disciplina ADR per il trasporto dei rifiuti, l’autoveicoli a fine vita.

Ma ciò da solo non basta, infatti è lo stesso Accordo Europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), al marginale 2900, che esclude dall’assoggettamento alla norma alcune materie tra cui: i motori a combustione interna compresi quelli montati su macchinari e veicoli (N° ONU 3166) e i veicoli o apparecchiature mosse mediante accumulatori (N° ONU 3171); inoltre a conferma di quanto sopra è intervenuto successivamente con Decreto 6 giugno 2002 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dove tra le altre cose riafferma che le disposizioni dell’Accordo (ADR) non si applicano “ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati dall’ADR e che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento”.

Registro vidimato dalla Questura ai fini del D.lgs. 285/92

